



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 41603241/209/206 - 06.41217061 - Fax 06.4112034 – 06.4100699

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: dpind.roma@lnd.it

Stagione Sportiva 2017-2018

Comunicato Ufficiale N° 93 del 1/03/2018

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

Segreteria

Avviso alle Società

Pag. 1

Risultati

Pag. 2

Giustizia Sportiva

Pag. 3

Allegati

Modello variazioni

AVVISO ALLE SOCIETA'

Causa slittamento dei Campionati dovuta alle condizioni atmosferiche, si rende necessario comunicare alle Società che avevano inviato variazioni corrispondenti a quella giornata di Campionato di confermarle entro e non oltre Lunedì 5 Marzo 2018 alle ore 18.00.

I programmi delle gare relativi alle modifiche apportate verrà pubblicato nel prossimo Comunicato Ufficiale di Martedì 6 Marzo 2018.

1. Risultati Gare

JUNIORES PROVINCIALE				
GIRONE: A				
DATA GIORNATA				
24/02/18	2/R	ANGUILLARA CALCIO	NUOVA AURELIANA	1 - 1
		ATLETICO GRIFONE	CITTA DI CERVETERI	2 - 2
		CESANO	SANTA MARINELLA 1947	1 - 4
		OLIMPIA	NUOVO MACCARESE 1934	1 - 0
		SPORTING TANAS CALCIO	OTTAVIA	0 - 0
		VIRTUS BRACCIANO	ARANOVA	3 - 2
		PASSOSCURO	MONTE MARIO	V.D.G.S.
GIRONE: C				
DATA GIORNATA				
24/02/18	2/R	CIVITAS OSTIA ANTICA	PALOCCO	0 - 2
		CVN CASAL BERNOCCHI	NUOVA VIRTUS	0 - 1
		LEPANTO	OSTIANTICA CALCIO 1926	3 - 1
		REAL ROCCA DI PAPA	POL. PIAN DUE TORRI	2 - 0
		SPORTING GENZANO	VIVACE FURLANI 1922	2 - 3
		VIRTUS DIVINO AMORE	ATLETICO MORENA	0 - 2
		TOR DE CENCI	VIRTUS ARICCIA	V.D.G.S.

GIUDICE SPORTIVO

Si trascrivono di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo presso questa Delegazione Sig. Domenico D'AMBROSIO con l'assistenza del Rappresentante dell'A.I.A. Sig. LAMUSTA FRANCESCO nella seduta del 28 Febbraio 2018:

GIUDICE SPORTIVO

TERZA CATEGORIA

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. REAL VALLE MARTELLA PER LA DECLARATORIA DI IRREGOLARITA' DELLA POSIZIONE DEL CALCIATORE ZEFFO SILLAM DELLA SOCIETA' G.S.D. FROSINONE 2000 RELATIVAMENTE ALLA GARA G.S.D. FROSINONE 2000 – A.S.D. REAL VALLE MARTELLA DELL'11 FEBBRAIO 2018, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA.

Il Giudice Sportivo di Primo Grado,
 letto il ricorso in epigrafe,
 esaminati gli atti ufficiali,
 lette le controdeduzioni della Soc. G.S.D. Frosinone 2000;
 a scioglimento della riserva assunta nel C.U. n. 86 del 15/2/2018 (pag. 5),
 decide quanto segue:

La Società A.S.D. REAL VALLE MARTELLA ha proposto reclamo avanti questo Organo Giudicante adducendo che nella gara disputata in data 11/2/2018 valevole per il Campionato Provinciale di Terza Categoria, la Società G.S.D. FROSINONE 2000 aveva schierato il calciatore ZEFFO Sillam (indicato con il n. 10 nella distinta gara), nonostante lo stesso non fosse tesserato e, chiedendo, per tale motivo, l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 17 comma 5 C.G.S.

Replicava con controdeduzioni ai sensi dell'art. 29 – comma 8-bis C.G.S. la Soc. G.S.D. FROSINONE 2000 la quale, allegando la relativa documentazione, affermava l'avvenuto tesseramento del calciatore in questione.

Il reclamo è infondato.

Come risulta sia dalla documentazione prodotta dalla Soc. G.S.D. FROSINONE 2000 che dagli atti rinvenuti presso la Delegazione Provinciale di Roma, il calciatore ZEFFO Sillam è stato tesserato dalla Soc. G.S.D. FROSINONE 2000 in data 24 gennaio 2018 e, pertanto, aveva pieno titolo a partecipare alla gara oggetto del presente reclamo, disputata in data 11 febbraio 2018.

P.Q.M.

Il Giudice di Primo Grado:

- rigetta il reclamo della Soc. A.S.D. Real Valle Martella e, per l'effetto, conferma il risultato della gara G.S.D. Frosinone 2000 - A.S.D. Real Valle Martella dell'11/2/2018, valevole per il Campionato Provinciale di Terza Categoria, terminata con il punteggio di 3-1;
- Dispone incamerarsi la tassa reclamo ai sensi dell'art. 33 comma 13 C.G.S.

JUNIORES PROVINCIALE ROMA

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. ARANOVA CALCIO PER LA DECLARATORIA DI IRREGOLARITA' DELLA POSIZIONE DEI CALCIATORI DE SANTIS MATTEO E SOLARI DAVIDE DELLA SOCIETA' A.S.D. F.C. CASALOTTI RELATIVAMENTE ALLA GARA A.S.D. ARANOVA – A.S.D. F.C. CASALOTTI DEL 10 FEBBRAIO 2018, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI

Il Giudice Sportivo di Primo Grado,
 letto il ricorso in epigrafe,
 esaminati gli atti ufficiali,
 a scioglimento della riserva assunta nel C.U. n. 86 del 15/2/2018 (pag. 8),
 lette le controdeduzioni inviate da controparte ai sensi dell'art. 29 comma 8-bis C.G.S.;

decide quanto segue:

La Società A.S.D. ARANOVA ha proposto reclamo avanti questo Organo Giudicante adducendo che nella gara disputata il 10/2/2018 valevole per il Campionato Juniores Provinciali, la Società A.S.D. F.C. CASALOTTI aveva schierato i calciatori DE SANTIS Matteo e SOLARI Davide (rispettivamente indicati con i n.ri 4 e 7 nella distinta gara), nonostante gli stessi fossero squalificati e, chiedendo, per tale motivo, l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 17 comma 5 C.G.S.

Presentava le proprie controdeduzioni la Società controinteressata, la quale sosteneva che i predetti calciatori avevano scontato la sanzione loro inflitta *“non partecipando il giorno 4/2/2018 alla gara ufficiale valida per il Campionato di Prima Categoria Girone E Casalotti-Atletico Capranica”*.

Il reclamo è meritevole di accoglimento.

In via preliminare, si deve ritenere non giuridicamente fondata l'eccezione sollevata nelle proprie controdeduzioni dalla Soc. F.C. CASALOTTI, atteso che espressamente l'art. 45 del C.G.S., precisa che *“il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare considerate ufficiali dalla LND e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento”*. Quindi, ai fini dell'esecuzione delle sanzioni devono essere prese in considerazione solamente le gare relative al Campionato Juniores Provinciali.

Come risulta dal C.U. n. 80 del 1/2/2018 (pag. 9) ai calciatori DE SANTIS Matteo e SOLARI Davide della Soc. A.S.D. F.C. Casalotti era stata comminata una gara effettiva di squalifica per cumulo di ammonizioni a seguito della disputa della gara valida per la 13^a giornata di andata del Campionato Juniores Provinciali contro la Soc. Monte Mario. A nulla rileva la circostanza che i suddetti calciatori non abbiano preso parte alla partita prevista per la 14^a giornata del campionato contro la Soc. Ottavia, in quanto la predetta Società partecipa al Campionato Juniores pur essendo fuori classifica. Orbene, ai sensi dell'art. 22 comma 4 del C.G.S. le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate nelle gare *“che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali”*. Ne discende che nella gara oggetto del presente reclamo, valida per la 15^a giornata di andata del Campionato Juniores, i calciatori DE SANTIS e SOLARI non avevano ancora scontato la gara effettiva di squalifica loro comminata e, pertanto, non avevano titolo a partecipare alla stessa.

P.Q.M.

Il Giudice di Primo Grado:

- accoglie il reclamo della Soc. A.S.D. Aranova e, per l'effetto, commina a carico della Soc. A.S.D. F.C. Casalotti la sanzione sportiva della perdita della gara A.S.D. Aranova – A.S.D. F.C. Casalotti del 10/2/2018, valevole per il Campionato Juniores Provinciali, con il punteggio di 0-3;
- commina a carico della Soc. A.S.D. F.C. Casalotti l'ammenda di Euro 50,00;
- squalifica per una ulteriore gara effettiva i calciatori DE SANTIS Matteo e SOLARI Davide della Soc. A.S.D. F.C. Casalotti;
- inibisce fino al 15/3/2018 il sig. Roberto DI GIUSEPPE, dirigente accompagnatore della Società A.S.D. F.C. CASALOTTI nella gara in epigrafe;
- Dispone restituirsi la tassa reclamo ai sensi dell'art. 33 comma 13 C.G.S.

GARE DEL 24/ 2/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PASSOSCURO - MONTE MARIO

Si da atto che la gara in epigrafe è stata sospesa al 21° del secondo tempo di gara per impraticabilità del campo di gara.

Nel paragrafo, di seguito, si riportano eventuali provvedimenti assunti a carico di tesserati per quanto in essere.

Gli atti relativi vengono rimessi alla Delegazione Provinciale di Roma per gli adempimenti di competenza.

TOR DE CENCI - VIRTUS ARICCIA

si da atto che la gara in epigrafe è stata sospesa al 6° del 2° tempo per impraticabilità del campo di gara.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano eventuali provvedimenti assunti a carico dei tesserati per quanto in atti.

Gli atti relativi vengono rimessi alla Delegazione Provinciale di Roma per gli adempimenti di competenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SALVADOR PIERLUIGI
PONZI DIEGO

(NUOVA AURELIANA)
(SANTA MARINELLA 1947)

BERNABEI GIAN MARCO (NUOVO MACCARESE 1934)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

SESTA FILIPPO

(OSTIANTICA CALCIO 1926)

Perchè al termine della gara , attendeva l'uscita di un avversario dal terreno di giuoco quindi lo colpiva con un pugno al volto provocandogli intenso dolore.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

CENNERILLI ALESSIO	(ATLETICO GRIFONE)	ALTAMURA DAVIDE	(CVN CASAL BERNOCCHI)
MARRA GIORGIO	(SANTA MARINELLA 1947)	SOLDANO SEBASTIANO	(SPORTING GENZANO)
SIMONE CRISTIAN	(VIRTUS DIVINO AMORE)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

GRILLO DIEGO RUDY (VIRTUS ARICCIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BIANCONI VALERIO	(ATLETICO MORENA)	ROMDHANE ACHRAF	(MONTE MARIO)
BUONANNI ANDREA	(NUOVA AURELIANA)	BARBERA ANDREA	(OLIMPIA)
SCALFARO SIMONE	(PALOCCO)	ROMAGNOLI FEDERICO	(VIRTUS BRACCIANO)

Pubblicato in Roma il 1 Marzo 2018

IL SEGRETARIO
Giuseppina Pignotti

IL DELEGATO
Angelo Di Benedetto